



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



**SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI
SERVIZIO AMBIENTE**

Ferrara, 05.03.2018

COMUNE DI FERRARA PROTOCOLLO GENERALE Cod.AMC.FE.A01.		
- 8 MAR 2018		
N.	32319	

RICHIESTA DI EMENDAMENTO

OGGETTO: Emendamento alla Delibera P.G. n. 158000/2017: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 147/2013"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Alessio Stabellini

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Fulvio Rossi

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Dott.ssa Caterina Ferri

IL SINDACO
Avv. Tiziano Tagliani

OGGETTO: Emendamento alla Delibera P.G. n. 158000/2017: "Approvazione regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva ai sensi della legge n. 147/2013"

Premesso:

- Che la Giunta Comunale ha deliberato di sottoporre all'approvazione del Consiglio la proposta di delibera PG 158000/2017 aventi ad oggetto l'approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;
- Che in detta delibera è ricompresa anche la presa d'atto dell'articolazione tariffaria 2018 ai sensi dell'art. 8, comma 6 lettera d) della L.R. 23/2011 e del relativo allegato "Maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale" approvato con Delibera del Consiglio Locale del 21/12/2017;
- Che la IV Commissione Consigliare nelle sedute del 18/01/2018 e del 22/02/2018 ha valutato il testo del Regolamento e ha presentato osservazioni;
- Che le Associazioni di categoria hanno presentato le loro osservazioni al Regolamento attraverso una specifica nota;

si propone di modificare i corrispettivi punti deliberativi:

di approvare i seguenti emendamenti al testo del Regolamento Comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva allegato 1 parte integrante della delibera P.G. P.G. 158000/2017 prevedendo le variazioni che seguono:

EMENDAMENTO 1: modifica del comma 5 dell'Art. 9

Al fine di rendere il Regolamento rispondente alle disposizioni del comma 643 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede l'impossibilità per il detentore di intestarsi un'utenza nel caso di detenzione di un immobile per un periodo non superiore a 180 giorni si propone la seguente modifica del comma 5 dell'Art.9:

Attuale formulazione	Formulazione emendata
<p>1. La tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.</p> <p>2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.</p> <p>3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:</p> <p>a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;</p>	<p>1. La tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.</p> <p>2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.</p> <p>3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:</p> <p>a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;</p>

<p>b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.</p> <p>4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lett. a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione corrispettiva.</p> <p>5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno e per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, il soggetto passivo della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza;</p> <p>6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza;</p> <p>7. Sono inefficaci nei confronti del Comune eventuali patti di trasferimento della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.</p> <p>8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".</p> <p>9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono</p>	<p>b) per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.</p> <p>4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lett. a) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione corrispettiva.</p> <p>5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto passivo della tariffa rimane il possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza il soggetto passivo della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza;</p> <p>6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto passivo della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza;</p> <p>7. Sono inefficaci nei confronti del Comune eventuali patti di trasferimento della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.</p> <p>8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe, quali affittacamere e simili, la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".</p> <p>9. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, fermo restando che la somma attribuita al Comune deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono</p>
--	--

<p>trovare copertura integrale mediante l'entrata da tariffa rifiuti corrispettiva.</p> <p>10. Parti comuni di abitazioni condominiali. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione delle tariffe, a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti.</p>	<p>trovare copertura integrale mediante l'entrata da tariffa rifiuti corrispettiva.</p> <p>10. Parti comuni di abitazioni condominiali. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione delle tariffe, a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti.</p>
---	---

EMENDAMENTO 2: modifica del comma 5 dell'Art. 13

Per meglio specificare il soggetto a chi l'ufficio comunale competente deve trasmettere i dati si propone l'inserimento della parola Gestore:

Attuale formulazione	Formulazione emendata
<p>1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.</p> <p>2. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, incrementata della percentuale definita nella delibera di approvazione della tariffa.</p> <p>3. L'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene, di regola, con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi.</p> <p>4. Ai fini della determinazione della tariffa giornaliera trova applicazione quanto disposto nell'art.7, comma 2 e 3;</p> <p>5. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali (cosiddetta giornaliera permanente), denunciano al Comune l'inizio dell'attività indicando la propria ragione sociale e le giornate di esercizio di attività programmate. L'Ufficio comunale</p>	<p>1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.</p> <p>2. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, incrementata della percentuale definita nella delibera di approvazione della tariffa.</p> <p>3. L'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene, di regola, con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi.</p> <p>4. Ai fini della determinazione della tariffa giornaliera trova applicazione quanto disposto nell'art.7, comma 2 e 3;</p> <p>5. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali (cosiddetta giornaliera permanente), denunciano al Comune l'inizio dell'attività indicando la propria ragione sociale e le giornate di esercizio di attività programmate. L'Ufficio comunale competente trasmette, periodicamente al Gestore i dati</p>

<p>competente trasmette, periodicamente i dati utili alla applicazione della tariffa. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) (cosiddetta giornaliera temporanea), si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. Nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 2 e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione, l'utente pagherà la somma forfettaria di 3 euro per i banchetti non alimentari e di 6 euro per i banchetti alimentari, indipendentemente dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri. Per le occupazioni di durata superiore l'importo salirà progressivamente nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 euro per i banchetti non alimentari e 12 euro per i banchetti alimentari, nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni; • 9 euro per i banchetti non alimentari e 18 euro per i banchetti alimentari, in caso di occupazione giornaliera temporanea di durata compresa tra 11 e 20 giorni; • 12 euro per i banchetti non alimentari e 24 euro per i banchetti alimentari, se l'occupazione giornaliera temporanea ha una durata superiore a 20 giorni; <p>6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa corrispettiva annuale.</p>	<p>utili alla applicazione della tariffa. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) (cosiddetta giornaliera temporanea), si può definire con l'organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente, considerando tale quella che occupa la superficie maggiore. Nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 2 e 4 giorni, riferiti alla singola manifestazione, l'utente pagherà la somma forfettaria di 3 euro per i banchetti non alimentari e di 6 euro per i banchetti alimentari, indipendentemente dalla superficie occupata, purché non superiore a 100 metri quadri. Per le occupazioni di durata superiore l'importo salirà progressivamente nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 euro per i banchetti non alimentari e 12 euro per i banchetti alimentari, nel caso in cui l'occupazione giornaliera temporanea abbia una durata compresa tra 5 e 10 giorni; • 9 euro per i banchetti non alimentari e 18 euro per i banchetti alimentari, in caso di occupazione giornaliera temporanea di durata compresa tra 11 e 20 giorni; • 12 euro per i banchetti non alimentari e 24 euro per i banchetti alimentari, se l'occupazione giornaliera temporanea ha una durata superiore a 20 giorni; <p>6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa corrispettiva annuale.</p>
--	--

EMENDAMENTO 3: modifica del comma 7 dell'Art. 15

Per rendere maggiormente chiaro quale è il periodo di cui si tiene conto dei dati misurati in caso di errori strumentali o trascrizione digitale, magnetica o elettronica si propone la sostituzione della dicitura "dalla data successiva" con la dicitura "antecedentemente e successivamente"

Attuale formulazione	Formulazione emendata
<p>1. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate "a prestazione", "a volume", "a peso" o con altre metodologie simili.</p>	<p>1. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate "a prestazione", "a volume", "a peso" o con altre metodologie simili.</p>

2. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017 e della L.R. 16/2015, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto indifferenziato in grado di:
- i. identificare l'utenza che conferisce;
 - ii. registrare il numero dei conferimenti;
 - iii. misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno all'indifferenziato (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati "rifiuti misurati");

L'attrezzatura necessaria al funzionamento dei suddetti sistemi (nel seguito "dotazione") sarà consegnata, gratuitamente, dal Gestore agli utenti (domestici e non domestici) dopo la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti articoli. Tale sistema comporta i seguenti oneri in carico all'utenza:

- a) utente è obbligato a ritirare la dotazione personalizzata entro dieci giorni dalla comunicazione;
 - b) la riconsegna della dotazione deve avvenire preventivamente alla comunicazione di cessazione di cui all'art. 10;
 - c) l'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione e agli altri adempimenti necessari ai fini del corretto calcolo della tariffa. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore;
3. È vietato il trasferimento della dotazione personalizzata salvo espressa richiesta al Gestore.
4. È vietato conferire le singole frazioni di rifiuti differenziati e indifferenziati in contenitori diversi e con modalità differenti da quelle indicate dal Gestore.
5. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuti misurati approvato ogni anno dall'Agenzia sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale rendicontati dal Gestore.
6. Il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti

2. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017 e della L.R. 16/2015, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto indifferenziato in grado di:
- iv. identificare l'utenza che conferisce;
 - v. registrare il numero dei conferimenti;
 - vi. misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno all'indifferenziato (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati "rifiuti misurati");

L'attrezzatura necessaria al funzionamento dei suddetti sistemi (nel seguito "dotazione") sarà consegnata, gratuitamente, dal Gestore agli utenti (domestici e non domestici) dopo la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti articoli. Tale sistema comporta i seguenti oneri in carico all'utenza:

- a) utente è obbligato a ritirare la dotazione personalizzata entro dieci giorni dalla comunicazione;
 - b) la riconsegna della dotazione deve avvenire preventivamente alla comunicazione di cessazione di cui all'art. 10;
 - c) l'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione e agli altri adempimenti necessari ai fini del corretto calcolo della tariffa. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore;
3. È vietato il trasferimento della dotazione personalizzata salvo espressa richiesta al Gestore.
4. È vietato conferire le singole frazioni di rifiuti differenziati e indifferenziati in contenitori diversi e con modalità differenti da quelle indicate dal Gestore.
5. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuti misurati approvato ogni anno dall'Agenzia sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale rendicontati dal Gestore.
6. Il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti

<p>misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione e/o non abbiano effettuato alcun conferimento dei rifiuti misurati, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della tariffa che potrà definire anche eventuali maggiorazioni della quota variabile di base.</p> <p>7. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si terrà conto dei dati realmente registrati dalla data successiva al verificarsi dell'evento fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.</p> <p>8. Qualora non sia tecnicamente fattibile o economicamente sostenibile una suddivisione dei singoli conferimenti tra diverse utenze che conferiscono in uno stesso punto di raccolta, ovvero in particolari situazioni di produzione di rifiuti o di localizzazione delle utenze, ove pertanto non sia possibile una corrispondenza certa tra soggetto che conferisce e quantitativi di rifiuti raccolti, in luogo della tariffa puntuale corrispettiva potrà essere applicata dal Gestore una tariffa corrispettiva interamente presuntiva, ai sensi del D.P.R. 158/1999.</p>	<p>misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione e/o non abbiano effettuato alcun conferimento dei rifiuti misurati, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della tariffa che potrà definire anche eventuali maggiorazioni della quota variabile di base.</p> <p>7. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si terrà conto dei dati realmente registrati antecedentemente e successivamente al verificarsi dell'evento fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.</p> <p>8. Qualora non sia tecnicamente fattibile o economicamente sostenibile una suddivisione dei singoli conferimenti tra diverse utenze che conferiscono in uno stesso punto di raccolta, ovvero in particolari situazioni di produzione di rifiuti o di localizzazione delle utenze, ove pertanto non sia possibile una corrispondenza certa tra soggetto che conferisce e quantitativi di rifiuti raccolti, in luogo della tariffa puntuale corrispettiva potrà essere applicata dal Gestore una tariffa corrispettiva interamente presuntiva, ai sensi del D.P.R. 158/1999.</p>
--	--

EMENDAMENTO 4: modifica del comma 9 lettera b) e del comma 16 dell'Art. 17:

Per rendere chiaro i documenti che devono essere allegati all'istanza di riconoscimento della riduzione per Utilizzo di pannolini/pannoloni e/o presidi medico-sanitari si propone la sostituzione della parola "quali" con la parola "ossia".

Si propone inoltre la correzione di un refuso di stampa presente al comma 16 dell'articolo 17 sostituendo il numero "13" con il "14" ottenendo il seguente testo:

Attuale formulazione	Formulazione emendata
<p>1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di</p>	<p>1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di</p>

danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma 656).

2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).
3. La tariffa è dovuta nella misura complessiva di un terzo per una e una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (D.L. 47/2014 art. 9-bis).
4. Le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano sulla Quota fissa della tariffa e non possono incidere sulla parte di tariffa legata alla misurazione dei rifiuti effettivamente conferiti.

Riduzioni per Inferiori livelli di prestazione nel servizio di raccolta porta a porta

5. Nelle zone in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta il valore economico della Quota Variabile di Base è ridotto nella misura di seguito indicata:
 - a) 20% per le utenze che distano tra 300 e 500 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle;
 - b) 30% per le utenze che distano da 500 a 1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle;
 - c) 40% per le utenze che distano oltre 1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle.

Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta

6. Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze, si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di

danno alle persone o all'ambiente (Legge 147/2013, art. 1 comma 656).

2. La tariffa è dovuta nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata (Legge 147/2013, art. 1 comma 657).
3. La tariffa è dovuta nella misura complessiva di un terzo per una e una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (D.L. 47/2014 art. 9-bis).
4. Le riduzioni e agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano sulla Quota fissa della tariffa e non possono incidere sulla parte di tariffa legata alla misurazione dei rifiuti effettivamente conferiti.

Riduzioni per Inferiori livelli di prestazione nel servizio di raccolta porta a porta

5. Nelle zone in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta il valore economico della Quota Variabile di Base è ridotto nella misura di seguito indicata:
 - a) 20% per le utenze che distano tra 300 e 500 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle;
 - b) 30% per le utenze che distano da 500 a 1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle;
 - c) 40% per le utenze che distano oltre 1000 metri (misurati dall'accesso dell'abitazione) dal più vicino punto di conferimento/consegna delle pattumelle.

Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta

6. Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e

approvazione della tariffa.

Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari

7. Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi. Altre tipologie potranno essere di volta in volta valutate dall'Amministrazione Comunale), la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella Quota Variabile di Base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella Quota Variabile Aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.
8. La riduzione è riconosciuta previa istanza dell'interessato tramite la compilazione del modulo predisposto dal Gestore; il modulo contiene l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulta la presenza nel nucleo familiare del bambino/a di età pari o inferiore a 36 mesi o del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici.
9. In particolare:
 - a) nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi, l'istanza va presentata un'unica volta entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto (per ciascun bambino);
 - b) nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici, l'istanza va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, e successivamente dovrà essere ripresentata entro il 31 gennaio di ogni anno fino a quando permarrà il presupposto; l'istanza deve essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi medico-sanitari specifici, quali: certificato del medico di famiglia, certificato dell'ASL competente, certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL, nota dell'ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi.
10. La riduzione decorre dalla data:
 - a) in cui si è verificato il presupposto se l'istanza, debitamente documentata, è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10;

ricondurli alle singole utenze, si applicano le riduzioni stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari

7. Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi. Altre tipologie potranno essere di volta in volta valutate dall'Amministrazione Comunale), la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella Quota Variabile di Base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella Quota Variabile Aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.
8. La riduzione è riconosciuta previa istanza dell'interessato tramite la compilazione del modulo predisposto dal Gestore; il modulo contiene l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulta la presenza nel nucleo familiare del bambino/a di età pari o inferiore a 36 mesi o del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici.
9. In particolare:
 - a) nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi, l'istanza va presentata un'unica volta entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto (per ciascun bambino);
 - b) nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici, l'istanza va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto, e successivamente dovrà essere ripresentata entro il 31 gennaio di ogni anno fino a quando permarrà il presupposto; l'istanza deve essere corredata da un documento comprovante la necessità di ricorso ai presidi medico-sanitari specifici, **ossia**: certificato del medico di famiglia **o** certificato dell'ASL competente **o** certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici **o** bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL **oppure** nota dell'ASL o del Comune **o dell'Azienda Ospedaliera o dell'INPS**.
10. La riduzione decorre dalla data:
 - a) in cui si è verificato il presupposto se l'istanza, debitamente documentata, è

- b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se l'istanza non è debitamente documentata;
- c) dalla data di presentazione se l'istanza è debitamente documentata ma presentata non nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10.

11. Qualora venga meno il presupposto legittimante la riduzione, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto alla riduzione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto.

Riduzioni per Compostaggio individuale

12. Alle utenze che, previa istanza tramite la compilazione di apposito modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica la riduzione stabilita con la delibera annuale di approvazione della tariffa, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 208 comma 19-bis.

13. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta.

14. Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli su almeno il 5% di compostiere, cumuli o buche/fosse. Il Servizio Ambiente del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.

15. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione, riconsegnando altresì la compostiera ricevuta in dotazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.

16. Ad esito della verifica di cui al comma 13 il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione della pratica del compostaggio, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

Riduzioni per Compostaggio di comunità

17. Il compostaggio di comunità sarà attuabile solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno specifico disciplinare tecnico, che dovrà essere approvato entro 3 mesi dalla data di

presentata nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10;

- b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se l'istanza non è debitamente documentata;

- c) dalla data di presentazione se l'istanza è debitamente documentata ma presentata non nei termini di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10.

11. Qualora venga meno il presupposto legittimante la riduzione, l'interessato deve darne formale comunicazione al Gestore; il diritto alla riduzione cessa dalla data in cui viene meno il presupposto.

Riduzioni per Compostaggio individuale

12. Alle utenze che, previa istanza tramite la compilazione di apposito modulo predisposto dal Gestore, effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica la riduzione stabilita con la delibera annuale di approvazione della tariffa, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 208 comma 19-bis.

13. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta.

14. Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli su almeno il 5% di compostiere, cumuli o buche/fosse. Il Servizio Ambiente del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.

15. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione, riconsegnando altresì la compostiera ricevuta in dotazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.

16. Ad esito della verifica di cui al comma 14 il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione della pratica del compostaggio, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

Riduzioni per Compostaggio di comunità

17. Il compostaggio di comunità sarà attuabile

<p>emanazione del presente regolamento, che ne regoli la realizzazione e la relativa gestione.</p> <p>18. Dopo l'entrata in vigore del disciplinare tecnico di cui al comma precedente, alle utenze che effettueranno il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e s.m.i. si applicherà una riduzione da definirsi nella delibera di approvazione della tariffa. Le disposizioni del presente Regolamento relative alla riduzione per il compostaggio individuale si applicano anche alla riduzione per il compostaggio di comunità. La riduzione per il compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per il compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.</p>	<p>solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno specifico disciplinare tecnico, che dovrà essere approvato entro 3 mesi dalla data di emanazione del presente regolamento, che ne regoli la realizzazione e la relativa gestione.</p> <p>18. Dopo l'entrata in vigore del disciplinare tecnico di cui al comma precedente, alle utenze che effettueranno il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e s.m.i. si applicherà una riduzione da definirsi nella delibera di approvazione della tariffa. Le disposizioni del presente Regolamento relative alla riduzione per il compostaggio individuale si applicano anche alla riduzione per il compostaggio di comunità. La riduzione per il compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per il compostaggio individuale di cui ai commi precedenti.</p>
--	---

EMENDAMENTO 5: modifica del comma 5 dell'Art. 22:

Al fine di specificare meglio la destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni, e per rendere il Regolamento in linea con le disposizioni di ATERSIR, si propone di sostituire la dicitura "alla copertura dei costi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento" con la dicitura "al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione":

Attuale formulazione	Formulazione emendata
<p>1. Salvo che il fatto non costituisca reato, e ferme restando le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art.9 – bis della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015, n.16 e s.m.i..</p> <p>2. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è disciplinata dalla normativa generale in materia (Legge n.689/81 e s.m.i.)</p> <p>3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al 1 comma sono effettuate dal Gestore; a tal fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalità stabilite da Atersir con regolamento.</p> <p>4. Compete al Comune l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni</p>	<p>1. Salvo che il fatto non costituisca reato, e ferme restando le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art.9 – bis della L.R. Emilia Romagna 5 ottobre 2015, n.16 e s.m.i..</p> <p>2. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è disciplinata dalla normativa generale in materia (Legge n.689/81 e s.m.i.)</p> <p>3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al 1 comma sono effettuate dal Gestore; a tal fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalità stabilite da Atersir con regolamento.</p> <p>4. Compete al Comune l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle disposizioni</p>

<p>contenute nel presente Regolamento.</p> <p>5. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui al 1° comma contribuiscono alla copertura dei costi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento</p>	<p>contenute nel presente Regolamento.</p> <p>5. Le entrate derivanti dalle sanzioni di cui al 1° comma contribuiscono al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.</p>
---	--

EMENDAMENTO 6: modifica del comma 3 dell'Art. 23:

Si propone l'eliminazione della dicitura "posta ordinaria o raccomandata semplice" sostituendola con "raccomandata A/R".

Si propone inoltre l'eliminazione della dicitura: "Trascorsi 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura si applicano gli interessi moratori allo stesso tasso degli interessi convenzionali" in quanto refuso di stampa:

Attuale formulazione	Formulazione emendata
<p>1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.</p> <p>2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, o tramite posta elettronica se richiesto dal titolare dell'utenza. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.</p> <p>3. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine indicato o lo effettui parzialmente, è considerato moroso. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente, tramite posta ordinaria o raccomandata semplice apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito per via stragiudiziale e/o giudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto, il Gestore addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento</p>	<p>1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.</p> <p>2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, o tramite posta elettronica se richiesto dal titolare dell'utenza. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.</p> <p>3. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine indicato o lo effettui parzialmente, è considerato moroso. Il Gestore, trascorsi inutilmente 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente, tramite raccomandata A/R apposito sollecito in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito per via stragiudiziale e/o giudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto, il Gestore addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento</p>

<p>(Tasso BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali,—nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento. Trascorsi 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura si applicano gli interessi moratori allo stesso tasso degli interessi convenzionali.</p> <p>4. L'utente buon pagatore (che ha pagato regolarmente negli ultimi 2 anni tutte le fatture nei termini ivi indicati) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.</p> <p>5. Nei casi di tardiva presentazione della comunicazione di attivazione o variazione dell'occupazione o conduzione, ovvero di mancata o errata comunicazione, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi legali. I recuperi hanno retroattività non superiore a 5 anni dalla data della mancata, tardiva o errata presentazione della comunicazione o dalla data di comunicazione all'utente degli esiti delle eventuali attività di controllo effettuate.</p> <p>6. è ammessa la rateizzazione dei versamenti. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente di persona presso gli sportelli o tramite numero verde del Gestore o tramite richiesta scritta o utilizzando il call center entro la scadenza della bolletta. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso "BCE") calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.</p>	<p>(Tasso BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali,—nonché le eventuali spese postali sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento. Trascorsi 30 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura si applicano gli interessi moratori allo stesso tasso degli interessi convenzionali.</p> <p>4. L'utente buon pagatore (che ha pagato regolarmente negli ultimi 2 anni tutte le fatture nei termini ivi indicati) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.</p> <p>5. Nei casi di tardiva presentazione della comunicazione di attivazione o variazione dell'occupazione o conduzione, ovvero di mancata o errata comunicazione, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi legali. I recuperi hanno retroattività non superiore a 5 anni dalla data della mancata, tardiva o errata presentazione della comunicazione o dalla data di comunicazione all'utente degli esiti delle eventuali attività di controllo effettuate.</p> <p>6. è ammessa la rateizzazione dei versamenti. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente di persona presso gli sportelli o tramite numero verde del Gestore o tramite richiesta scritta o utilizzando il call center entro la scadenza della bolletta. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso "BCE") calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.</p>
---	---

EMENDAMENTO 7: modifica del comma 1 dell'Art. 25:

Per rendere più chiari i contenuti del comma 1 Art. 25 si propone l'inserimento delle parole "ove spettante" e la sostituzione della parola "segnalazione" con la parola "richiesta":

Attuale formulazione	Formulazione emendata
<p>1. Il Gestore in caso di individuazione di errori nel processo di bollettazione, corregge gli stessi d'ufficio e ne dà comunicazione all'utente, anche a seguito di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. L'errore può essere segnalato dall'utente direttamente allo sportello fisico, al numero verde segnalato sulla fattura oppure in</p>	<p>1. Il Gestore in caso di individuazione di errori nel processo di bollettazione, corregge gli stessi d'ufficio e ne dà comunicazione all'utente, anche a seguito di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. L'errore può essere segnalato dall'utente direttamente allo sportello fisico, al numero verde segnalato sulla fattura oppure in</p>

forma scritta e genera l'obbligo per il gestore di avviare la fase istruttoria per la rettifica del documento. In caso di importi già pagati ed esclusivamente per le segnalazioni avvenute in forma scritta (posta ordinaria, fax, posta elettronica) la rettifica è effettuata entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della segnalazione, fatti salvi i tempi di eventuali istruttorie che si rendessero necessarie. Per le richieste scritte fa fede la data di registrazione ufficiale del Gestore ovvero dell'avvenuta consegna in caso di invio a mezzo raccomandata.

2. Nei casi di fatturazione di somme non dovute il Gestore invia all'utente la rettifica di fatturazione e rimborsa le somme versate e non dovute. Il rimborso dovrà avvenire entro 50 giorni solari successivi all'invio della rettifica mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione oppure mediante compensazione di eventuali situazioni debitorie oppure tramite bonifico in caso di utenti con domiciliazione dei pagamenti presso un istituto creditorio o ancora mediante compensazione nella fattura successiva in caso di importi inferiori a € 20,00. Previo specifico accordo con l'utente, il Gestore potrà procedere alla compensazione nella fattura successiva anche per importi superiori a € 20,00.
3. Errori di fatturazione in difetto non danno luogo ad alcun indennizzo.
4. Nei casi di fatturazione di somme non corrette per errori di fatturazione, applicazione di riduzioni previste dal regolamento e ritardi nella trasmissione al Gestore dei dati anagrafici comunali, non saranno riconosciuti indennizzi in favore dell'utente e si procederà alle dovute rettifiche nelle fatturazioni successive ovvero al rimborso.
5. Nei casi di somme versate e non dovute in date antecedenti l'anno solare di invio della rettifica, in sede di rettifica ovvero rimborso sono riconosciuti all'utente gli interessi legali decorrenti dalla data del versamento non dovuto.
6. L'utente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute con retroattività non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della relativa istanza. Il Gestore provvede, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di rimborso, a inviare la rettifica di fatturazione o a

forma scritta e genera l'obbligo per il gestore di avviare la fase istruttoria per la rettifica del documento. In caso di importi già pagati ed esclusivamente per le segnalazioni avvenute in forma scritta (posta ordinaria, fax, posta elettronica) la rettifica, **ove spettante**, è effettuata entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della **richiesta**, fatti salvi i tempi di eventuali istruttorie che si rendessero necessarie. Per le richieste scritte fa fede la data di registrazione ufficiale del Gestore ovvero dell'avvenuta consegna in caso di invio a mezzo raccomandata.

2. Nei casi di fatturazione di somme non dovute il Gestore invia all'utente la rettifica di fatturazione e rimborsa le somme versate e non dovute. Il rimborso dovrà avvenire entro 50 giorni solari successivi all'invio della rettifica mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione oppure mediante compensazione di eventuali situazioni debitorie oppure tramite bonifico in caso di utenti con domiciliazione dei pagamenti presso un istituto creditorio o ancora mediante compensazione nella fattura successiva in caso di importi inferiori a € 20,00. Previo specifico accordo con l'utente, il Gestore potrà procedere alla compensazione nella fattura successiva anche per importi superiori a € 20,00.
3. Errori di fatturazione in difetto non danno luogo ad alcun indennizzo.
4. Nei casi di fatturazione di somme non corrette per errori di fatturazione, applicazione di riduzioni previste dal regolamento e ritardi nella trasmissione al Gestore dei dati anagrafici comunali, non saranno riconosciuti indennizzi in favore dell'utente e si procederà alle dovute rettifiche nelle fatturazioni successive ovvero al rimborso.
5. Nei casi di somme versate e non dovute in date antecedenti l'anno solare di invio della rettifica, in sede di rettifica ovvero rimborso sono riconosciuti all'utente gli interessi legali decorrenti dalla data del versamento non dovuto.
6. L'utente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute con retroattività non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della relativa istanza. Il Gestore provvede, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di rimborso, a inviare la rettifica di fatturazione o a

comunicare il diniego dell'istanza stessa all'utente; in caso di accettazione dell'istanza, il rimborso è effettuato con le modalità previste al comma 2. Le istanze di rimborso non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.

7. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi o compensazioni a conguaglio dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti.

comunicare il diniego dell'istanza stessa all'utente; in caso di accettazione dell'istanza, il rimborso è effettuato con le modalità previste al comma 2. Le istanze di rimborso non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.

7. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio comunale, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi o compensazioni a conguaglio dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti.

EMENDAMENTO 8: inserimento dell'articolo 26 - Indennizzi:

Al fine di introdurre, così come previsto dallo schema della Carta dei Servizi di gestione integrata rifiuti urbani ed assimilati, approvata da ATERSIR, un sistema di indennizzi a favore dei cittadini nel caso in cui il Gestore non rispetti il valore limite degli standard di qualità si propone l'inserimento di uno specifico articolo con il seguente contenuto:

Articolo 26 – Indennizzi

1. In caso di mancato rispetto dei valori limite degli standard di qualità specificamente sotto indicati il gestore, previa verifica, corrisponde all'utente interessato un indennizzo.
2. Gli indennizzi verranno corrisposti a seguito di richiesta formale presentata dall'utente al gestore entro 60 giorni solari dal verificarsi del disservizio o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, attraverso la compilazione dei moduli all'uopo predisposti e disponibili presso gli sportelli e sul sito web del gestore. L'indennizzo deve essere erogato all'utente entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta ovvero per gli indennizzi automatici entro 60 giorni solari dalla scadenza del tempo massimo fissato per ciascuna prestazione. L'indennizzo non è comunque dovuto in caso di inadempienza per eventi fortuiti, di forza maggiore e per cause imputabili all'utente, come nel caso in cui l'utente non sia in regola con i pagamenti (a meno che non regolarizzi la propria posizione entro 20 giorni solari), con l'esclusione del caso in cui siano in corso procedure conciliative. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta ovvero per gli indennizzi automatici entro 60 giorni solari dalla scadenza del tempo massimo fissato per ciascuna prestazione, l'indennizzo è dovuto dal gestore:
 - a) in misura pari al doppio degli importi previsti se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa;
 - b) in misura pari al quintuplo degli importi previsti se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa.
3. Il gestore deve dare informazione a ogni utente che faccia richiesta di una prestazione soggetta a standard in merito ad esso e al relativo indennizzo previsto in caso di mancato rispetto.
4. Il pagamento dell'indennizzo avviene mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD) riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione.
5. Gli standard sottoposti a **indennizzo automatico** sono i seguenti:

STANDARD	VALORE LIMITE	INDENNIZZO
Rettifiche di fatturazione	50 giorni solari	25 €

6. Gli standard sottoposti a **indennizzo su richiesta** dell'utente sono i seguenti:

STANDARD	VALORE LIMITE	INDENNIZZO
Risposta ai reclami	30 giorni solari	25 €

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo non risulti valida, ne viene data comunicazione scritta e motivata all'utente.

7. Il Gestore si impegna a rendere operativa la disciplina degli indennizzi di cui ai commi che precedono entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento.

EMENDAMENTO 9: modifica della numerazione degli articoli 26, 27 e 28:

Con la proposta di introduzione dell'Articolo 26 – Indennizzi sopra riportato si propone di modificare la numerazione degli articolo seguenti:

Attuale formulazione	Formulazione emendata
Articolo 26 - Contenzioso	Articolo 27 - Contenzioso
Articolo 27 – Osservatorio Rifiuti	Articolo 28 – Osservatorio Rifiuti
Articolo 28 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali	Articolo 29 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali

EMENDAMENTO 10: modifica/integrazione dell'allegato "Maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale" approvato con Delibera del Consiglio Locale del 21/12/2017;

Per meglio specificare i "soggetti agevolati" previsti al paragrafo 4. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze non domestiche dell'allegato "Maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale" approvato con Delibera del Consiglio Locale del 21/12/2017 si propone di inserire tra i soggetti agevolati anche le Case Famiglia.

Per tenere in considerazione la maggior produzione di rifiuti per quelle UND che offrono al loro interno un servizio organizzato di nursery si propone di prevedere che la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 600 litri annuali.

Per servizio organizzato si intende uno spazio del locale di adeguate dimensioni e adeguatamente attrezzato con la presenza di almeno un fasciatoio.

Tale servizio dovrà essere adeguatamente documentato, attraverso la presentazione di planimetrie e documentazione fotografica, in sede di richiesta della riduzione.

In caso di cessazione della fornitura del servizio organizzato l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.

Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli.

Il Servizio Ambiente del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.

Ad esito della verifica di cui ai punti precedenti il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione del servizio organizzato, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

Si propone di integrare il paragrafo 4. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze non domestiche dell'allegato "Maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale" approvato con Delibera del Consiglio Locale del 21/12/2017 come segue:

Attuale formulazione	Formulazione emendata
Ai sensi dell'art. 18 c. 17 del Regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una	Ai sensi dell'art. 18 c. 17 del Regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una

consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;

b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 4.680 litri annuali per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:

a. per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

b. per asili e similari → numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

c. per "micro-nidi" → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 6 c. 6 del Regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;

b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 4.680 litri annuali per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:

a. per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

b. per asili e similari → numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

c. per "micro-nidi" → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

d. per le case famiglia → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 6 c. 6 del Regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

Per le UND che offrono al loro interno un

servizio organizzato di nursery la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 600 litri annuali.

Per servizio organizzato si intende uno spazio del locale di adeguate dimensioni e adeguatamente attrezzato con la presenza di almeno un fasciatoio.

Tale servizio dovrà essere adeguatamente documentato, attraverso la presentazione di planimetrie e documentazione fotografica, in sede di richiesta della riduzione.

In caso di cessazione della fornitura del servizio organizzato l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro 30 gg. dalla avvenuta cessazione. La riduzione cessa, di regola, alla data di presentazione della comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.

Il Gestore o i suoi delegati o collaboratori esterni possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utenza ed effettuano controlli.

Il Servizio Ambiente del Comune può collaborare con il Gestore nello svolgimento dell'attività di verifica.

Ad esito della verifica di cui ai punti precedenti il Gestore, laddove rilevi la disapplicazione del servizio organizzato, dispone la revoca della riduzione a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'accertamento in loco.

Limitatamente alle attività agrituristiche insediate fuori dal centro urbano di Ferrara, così come definito da ISTAT, che effettuano il compostaggio individuale previsto all'art.18 la riduzione del valore economico della quota variabile di base è fissata al 30%.